



Associazione MANIAMICHE

O.N.G. D.M. n. 1993/128/002778/5 DEL 09.08.1993 C.F. e P.I. 00732770524



Verbale Assemblea Straordinaria dei Soci 19/01/2020

Il giorno 19 Gennaio 2020 alle ore 15,30, in seconda convocazione, presso i locali della medesima Associazione siti in Via Monte Peglia, 8 a Ponticelli di Città della Pieve (PG), si è svolta l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Mani Amiche di Sarteano (SI).

Assume la presidenza a norma dello Statuto Filomena Feliziani, è segretario Giuseppina Aguglia.

O.d.G.

1. Modifica dell'art.8 dello statuto;
2. Modifica dell'art.18 dello statuto;
3. Varie ed eventuali.

La **Presidente**, Filomena Feliziani, apre l'Assemblea salutando i presenti.

1. Modifica dell'art.8 dello statuto

La Presidente informa l'Assemblea che, come richiesto dalla legge, si rende necessario modificare l'art.8 dello statuto dell'associazione, nella parte in cui recita "la maggioranza degli amministratori". Va infatti tolta la parola *maggioranza*, e al suo posto inserire *totalità*.

L'Assemblea approva all'unanimità.

2. Modifica dell'art.18 dello statuto

La Presidente informa l'Assemblea che, per le stesse motivazioni espresse nel punto 1 all'ordine del giorno, si rende necessario modificare l'art.18 dello statuto dell'associazione, in quanto va richiamato l'art.33 del DGLS n.117 del 3 luglio 2017, non il 16, che è più generale.

Dopo la lettura di entrambi gli articoli del DGLS n.117 del 3 luglio 2017, il 33 e il 16, l'Assemblea approva all'unanimità la modifica suggerita.

Alle ore 16.30 l'Assemblea si scioglie previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Giuseppina Aguglia

Filomena Feliziani

Agenzia delle Entrate - Ufficio di Montepulciano

Registrato il 11 AGO, 2021 al N° 637 serie 3

Imposta versata di € ATTO BSENTA

Sede legale Via Campo dei Fiori, 16 - 53047 SARTEANO (SIENA)
tel. 0578 / 26 50 83 26 54 54

e-mail: info@maniamiche.net
website: www.maniamiche.net



Firma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO
Associazione MANI AMICHE ODV

ART. 1
Denominazione, sede e durata

Nello spirito dell'amore cristiano che vuole tutti gli uomini fratelli e di pari dignità, l'Associazione Mani Amiche OdV, da ora in avanti denominata "associazione", svolge la propria attività ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

L'associazione, costituitasi il 12 ottobre 1988, è
- ONG come da DM 1993/128/002778/5 del 09.08.1993
- iscritta nell'elenco delle OSC presso l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo come da Decreto 10/2017, a partire dal 06/12/2017 ai sensi dell'art.26, comma 3, della Legge n.125/2014.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Sarteano, presso gli indirizzi già comunicati alle autorità competenti, con facoltà di istituire sedi secondarie e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero e ha durata illimitata.

ART. 2
Scopo, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro né fini politici, e persegue finalità civiche, solidaristiche, filantropiche e di utilità sociale oltre che di carità cristiana nei confronti di tutti e in modo preminente nei confronti delle popolazioni dei Paesi Meno Avanzati, in particolare dell'infanzia denutrita e abbandonata.

Tali fini si perseguono mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, attraverso azioni di solidarietà tra i popoli;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle

iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, l'associazione si propone di:

- realizzare attività di informazione ed educazione allo sviluppo da svolgersi in Italia a supporto dei programmi da realizzare sui problemi dello sviluppo dei Paesi Meno Avanzati.
- formare gruppi di volontari disposti a svolgere la loro attività per un periodo definito nel quadro di iniziative e programmi da realizzare nei Paesi in Via di Sviluppo e per attività da svolgere in Italia.
- organizzare, in tempo di pace, un periodo di servizio di volontariato civile o cristiano presso la propria struttura.
- organizzare corsi di formazione per i futuri formatori professionali nei Paesi in Via di Sviluppo.
- realizzare progetti nei Paesi in Via di Sviluppo, volti alla promozione umana e sociale delle popolazioni locali, con lo scopo di favorire la loro autosufficienza.
- organizzare nei Paesi in Via di Sviluppo, di corsi di formazione professionale e di specializzazione tecnica per le popolazioni beneficiarie dei progetti di aiuto nei Paesi in Via di Sviluppo.

Al Presidente, rappresentante dell'ente o altra persona delegata dallo stesso o dal Consiglio Direttivo, competerà chiedere le licenze e le autorizzazioni necessarie per le iniziative che si vorranno mettere in atto.

L'associazione, nel mettere in pratica tali attività, opererà secondo le leggi dello stato italiano riguardanti il volontariato internazionale, la cooperazione nord-sud e qualsiasi altra attività che potrà mettere in atto ai sensi del Codice del Terzo Settore e successive modifiche.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime che saranno individuate successivamente dal Consiglio Direttivo- secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'accettazione delle norme relative alla gestione dei dati privati e sensibili adottate dall'Associazione, in ottemperanza a quanto indicato dall'autorità competente.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'Associazione ha due classi di soci: socio fondatore e socio ordinario (di seguito associato)

Possono essere soci tutti i cittadini italiani e stranieri.

Sono soci fondatori tutti coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Sono soci ordinari tutti coloro che, previa richiesta e accettazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, e volendo dare al mondo una speranza e la pace, si associano e rinnovano la propria adesione versando la quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci dovranno versare la propria quota associativa entro il 31 dicembre di ogni anno e sarà valida per l'anno in corso.

Sono sostenitori tutti coloro che, nel perseguire gli scopi dell'Ente e nello spirito di esso sostengono l'associazione con donazioni liberali destinate alle attività individuate dal presente statuto.

Sono volontari coloro che, previa richiesta e accettazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, nel perseguire gli scopi dell'Ente e nello spirito di esso diano fattiva opera personale; che con impegno temporaneo si mettono al servizio dei Paesi in Via di Sviluppo unendo alla competenza tecnica un servizio disinteressato con divieto di profitti e lucri personali.

Sono collaboratori tutte le persone fisiche e giuridiche che, pur non aderendo come soci, operano in vario modo per contribuire al conseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione.

ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.

Ciascun associato ha il diritto di esaminare i libri sociali di cui all'art.16, previa richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo inviata almeno 30 giorni prima della data di consultazione proposta.

Ogni associato può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo il quale deve tener conto della denuncia nella relazione da presentare all'assemblea.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione, e per il mancato pagamento della quota associativa di cui all'art. 4 per tre anni consecutivi.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e che utilizza il nome dell'associazione per fini personali, economici, ideologici o politici, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può tuttavia "ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione" (co. 3, art. 24 Codice civile").

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

Assemblea

L'assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, in sua mancanza dal Vice Presidente ed in mancanza di entrambi, nomina un suo presidente per quella assemblea. Delle riunioni dell'assemblea si redigerà un processo verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

I sostenitori e i collaboratori partecipano all'Assemblea con facoltà consultiva, ma senza diritto di voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati: in tal caso viene denominata Assemblea Straordinaria dei Soci.

In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale" (co. 2, art. 20 Codice civile).

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- delibera sugli indirizzi generali dell'Associazione e i programmi di lavoro che l'organizzazione intende compiere;
- nomina con voto palese e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio entro il 30 aprile di ogni anno;
- approva il bilancio preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre convocare un'Assemblea Straordinaria dei Soci con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati in prima convocazione e la metà più 1 degli associati in seconda, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi membri e, comunque, due volte all'anno per verificare l'andamento della Associazione e predisporre il bilancio di esercizio e preventivo da sottoporre all'assemblea dei soci nei termini stabiliti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la totalità dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza di entrambi da un consigliere designato dai presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto un verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

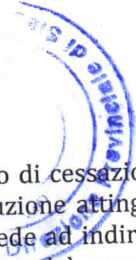
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti. In caso di esaurimento della suddetta lista, il Consiglio Direttivo provvede ad indire l'assemblea per una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Il Comitato Direttivo nomina nel proprio seno un segretario e un tesoriere.

ART. 9 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

ART. 10 Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

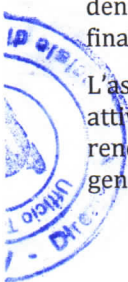
L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 Patrimonio e risorse economiche



Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 13

Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio e chiusura al trentuno dicembre di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 15

Bilancio sociale e informativa sociale

Nel caso in cui i ricavi, le rendite e i proventi o le entrate comunque denominate superino i 100.000 euro annui, ma siano inferiori al milione di euro annuo, l'associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Nel caso in cui i ricavi, le rendite e i proventi o le entrate comunque denominate superino il milione di euro annuo l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 16

Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

ART. 17

Volontari



I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per la realizzazione delle finalità dell'associazione.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'associazione deve redigere un apposito registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, purché il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117).

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Le decisioni prese dai volontari in missione o da associati non impegnano l'Associazione sino a quando non saranno accettate dal Consiglio Direttivo.

Ogni gruppo di volontari che opera nei Paesi in Via di Sviluppo in nome e per conto dell'associazione avrà un responsabile scelto dal gruppo stesso in accordo con il Consiglio Direttivo.

Il capogruppo opererà in base alle deleghe ottenute dal Consiglio Direttivo.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore a quello dell'Associazione Mani Amiche, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio, affinché sia utilizzato a totale vantaggio dell'infanzia povera e sofferente.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.